

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE FINANZIARIA SVILUPPO UTILITIES 2026-2028

			APPROVAZIONI		
N° REV.	DATA EMISSIONE / DATA DI ENTRATA IN VIGORE	DESCRIZIONE	PREPARATO	CONTROLLATO	APPROVATO
0	01.12.2016.	PRIMA EMISSIONE		CdA	CdA
1	revisionato	SECONDA EMISSIONE	RPCT/ODV		
2	revisionato	TERZA EMISSIONE	RPCT/ODV	CdA	
3	revisionato	QUARTA EMISSIONE	RPCT/ODV		
4	revisionato	QUINTA EMISSIONE	RPCT/ODV	ODV	
5	revisionato	QUINTA EMISSIONE	RPCT/ODV	ODV	AU

INDICE:

1) PREMESSA	pag. 3
2) OBIETTIVI DEL PIANO	pag. 6
3) STORIA E STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA SOCIETA'	pag. 8
4) SOGGETTI COINVOLTI	pag. 14
5) ANALISI DEL CONTESTO	pag. 19
6) VALUTAZIONE DEL RISCHIO	pag. 21
7) MISURE DI PREVENZIONE GENERALE	pag. 37
7.1 CONFLITTO DI INTERESSI	pag. 37
7.2 INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA	pag. 40
7.2.1 INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA DEGLI INCARICHI	pag. 42
7.3 FORMAZIONE E INFORMAZIONE	pag. 45
7.4 PROCEDURA WISTLEBLOWING	pag. 45
7.5 ROTAZIONE E MISURE ALTERNATIVE	pag. 48
7.6 RELAZIONE CON PIANO PERFORMANCE	pag. 49
7.7 TRASPARENZA	pag. 50
7.8 PATTI DI INTEGRITA' NEGLI AFFIDAMENTI	pag. 55
8) MONITORIAGGIO E RIESAME	pag. 51

1) PREMESSA

La legge 190/2012, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012 ed entrata in vigore il 28 novembre 2012, le delibere emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e il Piano Nazionale Anticorruzione 2023 (delibera n.605 del 19.12.2023), costituiscono l'imprescindibile punto di partenza per la rivisitazione del presente Piano, che trova il proprio fondamento normativo nel disposto dell'art. 1, comma 2 bis, della L. 6 novembre 2012 n. 190.

Con la legge 190/2012 è stato introdotto nel nostro ordinamento un "sistema organico di prevenzione della corruzione", il cui aspetto caratterizzante consiste nell'articolazione del processo di formulazione e attuazione delle strategie di prevenzione su due livelli:

- ad un livello "nazionale", la legge ha previsto che il Dipartimento della Funzione Pubblica (D.F.P.) predisponesse, sulla base di linee di indirizzo definite da un Comitato interministeriale, un Piano Nazionale Anticorruzione, aggiornato annualmente, attraverso il quale sono state individuate le strategie prioritarie per la prevenzione e il contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione;

- al secondo livello, "decentrato", ogni amministrazione pubblica deve definire un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione che, sulla base di quanto previsto dal PNA, riporta l'analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione e conseguentemente indica gli interventi organizzativi, in senso lato, volti a prevenirli.

In particolare, tra gli elementi essenziali del Piano, la Legge 190/2012 definisce:

- l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, valutate in relazione al contesto, all'attività e alle funzioni dell'ente;

- per le attività individuate al punto precedente, la previsione di meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;

- la programmazione della formazione, con particolare attenzione alle aree a maggior rischio di corruzione;

- l'individuazione di modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- l'adozione di un Codice di comportamento per i dipendenti ed i collaboratori, che includa la regolazione dei casi di conflitto di interesse nell'ambito delle funzioni ed attività amministrative;
- la previsione di obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano;
- l'adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Piano;
- la definizione di procedure per l'aggiornamento del Piano medesimo.

Il Piano Nazionale è tutt'ora il documento di riferimento in quanto compendia i Piani precedenti ed è stato adottato all'esito di un'ampia consultazione pubblica: esso, ed in particolare nel suo Allegato 1, diventa l'unico documento metodologico da seguire nella predisposizione dei Piani Triennali della prevenzione della corruzione e della trasparenza per la parte della gestione del rischio corruttivo.

L'RPCT ha quindi tenuto conto del PNA, nonché delle recenti delibere di ANAC nonché del D.Lgs n. 36/2023 "Codice dei Contratti Pubblici" in cui particolare rilievo assume l'art. 22, comma 1, che disciplina i poteri e le prerogative dell'ANAC, esercitando la stessa un'attività di vigilanza e controllo sui contratti pubblici che agisce anche al fine di prevenire e contrastare l'illegalità e la corruzione.

La Società FSU rientra tra i soggetti tenuti ad adottare misure di prevenzione della corruzione integrative rispetto a quelle adottate sulla base del D. Lgs. 231/2001, estendendo pertanto l'ambito di applicazione di misure preventive non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dal citato Decreto, ma anche a tutti quelli considerati nella L.190/2012 e normativa collegata in materia.

Ciò, come evidenziato dalla Delibera n. 1134 ANAC del 20 novembre 2017, in attuazione di una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti, anche quando i reati sono commessi in danno della Società, differenziandosi così dai presupposti del D. Lgs. 231/01 (che ha riguardo solo ai reati commessi nell'interesse o a vantaggio della stessa).

Poiché la delibera sopra citata prevede la necessità che tali misure siano ricondotte in un documento "unitario", dette misure vengono opportunamente "perimetrate" dentro al presente Piano al fine di renderle chiaramente identificabili.

Si precisa sin d'ora come con il termine "corruzione" ci si riferisca all'intera gamma di reati contro la pubblica amministrazione disciplinati dal titolo II del libro II del c.p. nonché le situazioni di "cattiva amministrazione", nelle quali vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa, dei comportamenti e delle decisioni, dalla cura imparziale dell'interesse pubblico, cioè le situazioni nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l'azione delle Amministrazioni o degli Enti, sia che tale condizionamento abbia avuto successo, sia nel caso che rimanga a livello di tentativo.

Pertanto il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati e cioè tutte le volte in cui venga in evidenza un malfunzionamento dell'Organizzazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, a prescindere anche dalla loro rilevanza penale.

Data la natura di Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.L. (di seguito "*FSU*"), Società *in house* del Comune di Genova (detentore del 100% delle azioni di FSU), la Società con il presente atto procede all'aggiornamento del PTPC, secondo le indicazioni dell'RPCT che ha, del pari, preso atto delle considerazioni ed indicazioni espresse dall'Autorità nel PNA 2025 e dell'Organismo di Vigilanza, integrato con gli altri elementi già adottati dalla Società, in particolare Codice Etico e MOG ai sensi del D.Lgs.231/01, nonché della Relazione Previsionale Aziendale (Piano Industriale e Strategico) 2026-2028.

Per quanto non indicato nel presente documento si rinvia, in quanto compatibili, al Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza del Comune di Genova.

Le previsioni del presente Piano debbono essere interpretate in senso non confliggente, ma anzi complementare, rispetto ai contenuti prescrittivi del Modello di Organizzazione e Gestione della Società ex Dlgs 231/01 di cui costituisce atto integrativo.

2) OBIETTIVI DEL PIANO

Il concetto di corruzione che viene preso a riferimento nel presente documento ha un'accezione ampia. Esso è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività della Società, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Il presente aggiornamento del PTPCT 2026-2028 ha l'obiettivo di rafforzare e razionalizzare il corpo degli interventi organizzativi e di controllo al fine di identificare le strategie per la prevenzione ed il contrasto della corruzione a livello aziendale, implementando le misure adottate con la *release* del PTPCT e tenuto conto della approvazione del PNA 2025, approvato con delibera ANAC n.19 del 28.01.2026. Si evidenzia che il Piano 2026-2028 richiama il Modello 231 in quanto si è proceduto ad una condivisione delle procedure dei reati: le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 *ter*, c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione, disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Complessivamente, le indicazioni provenienti dalle organizzazioni sovranazionali evidenziano l'esigenza di perseguire i tre seguenti obiettivi principali nell'ambito delle strategie di prevenzione:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione o *mala gestio*;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- adottare interventi volti a prevenire rischio corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Questi obiettivi sono perseguiti attraverso la previsione di varie misure di prevenzione, che nell'ambito del nostro ordinamento sono state disciplinate mediante la l. 190/2012.

I principali strumenti previsti dalla normativa, oltre all'elaborazione del PNA, sono:

- adozione dei PTPC a livello di Amministrazioni non centrali e di Società in controllo pubblico adempimenti di trasparenza;
- rotazione del personale o misure alternative;
- obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;
- disciplina specifica in materia di svolgimento di incarichi d'ufficio ed attività ed incarichi extra – istituzionali;
- incompatibilità specifiche;
- disciplina specifica in materia di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (*pantouflage – revolving doors*);
- disciplina specifica in materia di tutela del dipendente che effettua segnalazione di illecito (c.d. *wistleblower*, come modificato da ultimo ex D.Lgs. 24/2023);



Piano Triennale per prevenzione corruzione 2026-2028

- formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche attinenti alla prevenzione della corruzione.

3) STORIA E STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA SOCIETA'

La Società FSU è stata costituita in data 16 dicembre 2005, data dell'ultima iscrizione nell'Ufficio del Registro delle Imprese di Genova, ai sensi dell'art. 2506-quater c.c., dell'atto di scissione parziale della S.P.IM. S.p.A. mediante trasferimento della parte del patrimonio sociale connessa alla partecipazione da questa detenuta in AMGA S.p.A., costituita da 81.450.000 azioni. Nell'anno 2006, nel quadro del progetto di riorganizzazione e fusione delle società AMGA S.p.A. e AEM Torino S.p.A., entrambe quotate alla Borsa Valori di Milano, la Società era stata individuata dai Comuni di Genova e Torino quale Holding finanziaria e veicolo per la creazione di una *joint-venture* per l'esercizio delle attività del Gruppo IRIDE S.p.A. Come noto, IRIDE S.p.A., con efficacia dal 1° luglio 2010, ha cambiato denominazione in IREN S.p.A., società che rappresenta il risultato della fusione di ENIA S.p.A. per incorporazione in IRIDE S.p.A. La fusione fra IRIDE S.p.A. ed ENIA S.p.A. è stata promossa dai Soci di controllo delle medesime società - rispettivamente FSU S.r.l. e i Comuni di Reggio Emilia, Parma e Piacenza - con l'obiettivo di dare vita a una nuova entità in grado di sviluppare sinergie industriali e di rappresentare un polo per ulteriori aggregazioni sul mercato nazionale. In data 12 maggio 2017 è stata deliberata la variazione della data di chiusura degli esercizi sociali al 31 luglio di ogni anno, conseguentemente, l'esercizio 2018 si è aperto in data 1 agosto 2017 e si è chiuso in data 31 luglio 2018. In data 17 luglio 2018 è stato stipulato l'atto di scissione parziale non proporzionale asimmetrica, divenuto efficace in data 27 luglio 2018, mediante il quale metà del patrimonio netto di FSU S.r.l. è stato assegnato a FCT Holding S.p.A (Comune di Torino), contro l'annullamento di quest'ultimo in FSU S.r.l. Il capitale sociale di FSU S.r.l. è stato ridotto a metà, il Comune di Genova è divenuto titolare del



Piano Triennale per prevenzione corruzione 2026-2028

100% del capitale di FSU S.r.l., alla quale sono rimaste assegnate numero 212.499.617 azioni ordinarie di IREN, rappresentative del 16,33% del capitale sociale di IREN stessa. In data 27 novembre 2018 il Consiglio Comunale di Genova ha approvato una delibera recante "Linee di indirizzo a FSU S.r.l. per un'operazione di finanziamento bancario da destinare all'acquisto di azioni Iren S.p.A. - costituzione di pegno su azioni Iren - modifica dello statuto sociale di FSU S.r.l. per la qualificazione di FSU quale società in house - autorizzazione". Tale delibera ha esplicitato l'intenzione del Comune di Genova di procedere, attraverso la propria controllata FSU, a un'operazione di acquisto di azioni Iren S.p.A. su mercati regolamentati o tramite operazioni fuori mercato, il tutto nei limiti e nel rispetto del Patto Parasociale e del Sub-Patto sottoscritti, della vigente normativa e dei limiti eventualmente posti dagli organi di controllo e comunque per un complessivo numero di azioni non superiore a quello ceduto in data 26 novembre 2018 dal Comune di Torino, ovverosia n. 32.931.830 azioni, eventualmente arrotondato al milione di azioni superiore, laddove questo fosse necessario per la fattibilità e/o il buon esito dell'operazione di acquisto, e ciò anche al fine di garantire che la proprietà pubblica nel capitale sociale di Iren Spa non muti rispetto alla pregressa situazione. In data 12 dicembre 2018 la Società ha stipulato con Banca IMI S.p.A. (in qualità di Banca Organizzatrice e Banca Agente) e con Intesa San Paolo S.p.A. (in qualità di Banca Finanziatrice) un finanziamento di importo fino ad Euro 115.000.000 (centoquindicimilioni) utilizzabile per cassa con scadenza 15/07/2028. Tale finanziamento è stato posto in essere esclusivamente al fine di: rimborsare integralmente, in via anticipata, il finanziamento di originari euro 154.000.000, in essere con Intesa Sanpaolo, di cui al contratto stipulato in data 2 agosto 2016, così come successivamente modificato e/o integrato, in particolare ai sensi dell'atto aggiuntivo in data 17 luglio 2018, con riferimento al residuo debito in linea capitale dello stesso pari a euro 61.430.408 e ai relativi interessi maturati dal 15 luglio 2018 alla data di erogazione della relativa tronche; acquistare nuove azioni ordinarie di Iren S.p.A. e coprire costi ed oneri connessi

all'acquisto delle nuove azioni Iren e al closing del finanziamento, garantito da pegno su azioni Iren pari al 200% del finanziamento concesso. Per garantire alla Società di avvicinarsi il più possibile al tetto massimo di azioni di cui agli indirizzi del Socio, già descritti in precedenza, il Comune di Genova ha ritenuto opportuno integrare il finanziamento bancario di cui sopra con un finanziamento in conto soci redimibile, fruttifero, al tasso di interesse legale, pari a 20 milioni di euro. In data 18 dicembre 2018 (con valuta 21 dicembre 2018) FSU S.r.l. ha acquistato un totale di n. 32.750.000 azioni ordinarie di Iren S.p.A., pari a circa il 2,5% del capitale di Iren attraverso una procedura di Reverse Accelerated Bookbuilding, rivolta esclusivamente a investitori qualificati e investitori istituzionali esteri. Il corrispettivo per l'acquisto delle predette azioni è stato pari a euro 2,15 per ciascuna azione, per un esborso complessivo di euro 70,4 milioni circa. Per effetto dell'Operazione, FSU S.r.l. - che prima del perfezionamento della stessa deteneva circa il 16,33% del capitale sociale di Iren - giunge a detenere il 18,85% circa del capitale sociale di quest'ultima. A seguito della delibera del Consiglio Comunale del 27 novembre 2018, il Consiglio Comunale di Genova ha approvato delle modifiche allo statuto sociale di FSU S.r.l. per la qualificazione di FSU quale organismo strumentale in house del Comune di Genova e ha modificato l'oggetto sociale al fine di consentire alla società un ruolo maggiormente funzionale alla sua qualifica di holding di partecipazioni. In particolare l'oggetto sociale consiste nell'attività di:

1. assunzione e gestione di una partecipazione nel capitale di Iren S.p.A (in seguito la "Controllata Quotata");
2. assunzione di partecipazioni in società di capitali prevalentemente costituite per la gestione di pubblici servizi di interesse generale/servizi pubblici locali o comunque aventi ad oggetto finalità pubbliche: acquisto, detenzione e gestione di partecipazioni, rappresentate o meno da titoli, in società o altre imprese, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, operanti nel settore dei servizi in genere;

3. assunzione di partecipazioni di società di capitali in possesso dei requisiti dell'*in house providing* costituite per la gestione dei servizi pubblici locali: acquisto, detenzione e gestione di partecipazioni, rappresentate o meno da titoli, in società o altre imprese, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, operanti nel settore dei servizi in genere;
4. attività finanziaria in genere, da svolgere non nei confronti del pubblico, compreso il rilascio di garanzie, anche fideiussorie, per conto del Comune di Genova;
5. amministrazione e gestione per conto proprio di titoli tipici ed atipici;
6. prestazione di servizi amministrativi, legali, contabili e tecnici in genere e la conoscenza commerciale e pubblicitaria;
7. acquisto e gestione di immobili a uso funzionale o per il perseguimento delle finalità del Socio unico o delle altre società del Gruppo Comune; compravendita e amministrazione di beni mobili ed immobili;
8. valorizzazione di software realizzato anche per conto del Comune di Genova; tale attività può essere finalizzata al coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società partecipate; alla loro valorizzazione reddituale e patrimoniale.
9. La Società potrà altresì compiere attività ausiliarie ed accessorie, che consentano di sviluppare l'attività esercitata, tra le quali si elencano a mero titolo esemplificativo:
 1. promozione e sviluppo, anche di concerto con società controllate, collegate e/o partecipate, degli interventi finalizzati alla costituzione di raggruppamenti di imprese con altri soggetti, pubblici e privati;
 2. attività di studio, ricerca, analisi in materia economico e finanziaria;

3. gestione per conto proprio di immobili ad uso funzionale;
4. gestione di servizi informatici, di elaborazione dati;
5. formazione ed addestramento di personale.

Il Comune di Genova, visto che la Società può gestire per conto proprio degli immobili a uso funzionale e considerato che la Società può avere un favorevole accesso al mercato creditizio, ha ritenuto di ampliare l'oggetto sociale definito dall'art. 4.6 dello statuto di FSU prevedendo, oltre alla suddetta gestione immobiliare per uso funzionale, anche la possibilità per la Società di acquistare e gestire, su indicazione del Socio unico, immobili aventi carattere di pubblico interesse (per esempio adibiti ad attività culturali, turistiche, sportive o sociali) o destinati a servizi/uffici pubblici o funzionali ad altre società del Gruppo comunale. Questo allargamento del perimetro operativo è teso a rendere il veicolo in-house sempre più funzionale alle esigenze dell'Ente e del Gruppo, valorizzando la capacità della Società di supportare iniziative di pubblico interesse. L'ampliamento del perimetro di attività consente inoltre di prospettare uno sviluppo della Società come partner dell'Ente nella realizzazione di operazioni di interesse pubblico, così rafforzando la sua posizione anche nel Gruppo comunale. La ridefinizione del perimetro di azione di FSU concorre altresì a rafforzare i presupposti per il mantenimento in capo all'Ente della partecipazione nella stessa Società, anche in relazione alle indicazioni formulate dalla Corte dei conti (Sezione Regionale di Controllo per la Liguria, con la Deliberazione n. 69/2023/VSG). Il 31 dicembre 2019 è cessato il contratto di service con IREN S.p.A. afferente la fornitura di servizi aziendali. Parte delle prestazioni oggetto di tale contratto di service sono state affidate ad uno Studio esterno con contratto ex art. 2229 e ss Cod. Civ. contratto in ragione del quale è stato conferito l'incarico di consulenza contabile e fiscale. In data 16 novembre 2020 si è proceduto alla formalizzazione dell'assunzione di una risorsa aggiudicataria del bando intercompany svoltosi nel corso del precedente periodo.



Piano Triennale per prevenzione corruzione 2026-2028

Nel mese di gennaio dell'anno 2025 l'Assemblea di FSU ha deliberato, in ottemperanza a quanto stabilito dal Socio Unico con Ord. n.11 del 20.01 2025, una forma di *governance* monocratica costituita da un Amministratore Unico anziché da un Consiglio di Amministrazione, in conformità alla delibera di Consiglio Comunale n.53 del 19.12.2024. Nel corso del 2023 la società ha sottoscritto con una società del Comune di Genova un contratto di consulenza per supporto professionale in ambito finanziario; nel corso del 2024 il core business della Società è rimasto sostanzialmente inalterato.

Tutto quanto sopra premesso, l'AU, sulla base delle linee di indirizzo ricevute dal Socio, ha elaborato il Piano Industriale e Strategico, che prevede:

- di dotare la Società di una risorsa con profili adeguati all'espletamento di servizi che verranno resi a favore delle società partecipate dal Socio Comune di Genova, in particolare:
 - Gestione Servizi Finanziari: l'attività verrà espletata a mezzo di una Convenzione a cui le società partecipate dal Comune di Genova potranno aderire. L'attività in oggetto si sostanzierà nelle seguenti prestazioni:
 - gestione dei rapporti con gli istituti di credito e creazione reportistica;
 - gestione finanziamenti, creazione reportistica e calcoli di convenienza;
 - Analisi della posizione finanziaria consuntiva e prospettica;
 - Risk management (copertura su tassi di interesse);
 - Gestione Operazioni Straordinarie: l'attività verrà espletata a mezzo di una Convenzione a cui le società partecipate dal Comune di Genova potranno aderire e si sostanzierà nell'assistenza legale, societaria, creazione di modelli valutativi e creazione reportistica: Gestione

Reportistica verso il Socio Comune di Genova in base agli obblighi posti dal Regolamento sui Controlli delle Società Partecipate: l'attività verrà espletata a mezzo di una Convenzione a cui le società partecipate dal Comune di Genova potranno aderire.

- Gestione in outsourcing e supporto area legale.

4) SOGGETTI COINVOLTI

Nonostante la previsione normativa concentri la responsabilità per il verificarsi di fenomeni corruttivi (art. 1, comma 12, l. n. 190/2012) in capo al Responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza (RPCT), tutti i soggetti coinvolti nell'attività amministrativa mantengono, ciascuno, il personale livello di responsabilità in relazione ai compiti effettivamente svolti. Inoltre, al fine di realizzare la prevenzione, l'attività del Responsabile deve essere strettamente collegata e coordinata con quella di tutti i soggetti direttamente coinvolti nell'attività societaria.

Riassuntivamente, i soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno della Società e i relativi compiti sono:

A) AMMINISTRATORE UNICO

- Individua il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
- Definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del PTPC

B) ORGANISMO DI VIGILANZA

ex D.Lgs.231/01, al quale è affidato il compito di supporto alle attività di RPCT.

C) RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE TRASPARENZA (RPCT)

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di FSU è stata come nominata RPCT, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 190/2012, l'Avv. Laura Gilli, in qualità di Responsabile Ufficio Legale ed Affari Societari di FSU.

All' RPCT, ai sensi di quanto statuito da ANAC, sono assegnate in termini generali le seguenti responsabilità:

- Predisporre, di concerto con AU gli obiettivi strategici in ambito anticorruzione;
- predisporre, in via esclusiva, il PTPCT da sottoporre all'AU in concerto con ODV;
- verificare l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità;
- redigere e pubblicare la Relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta, entro la data comunicata dall'ANAC;
- proporre modifiche al Piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione;
- promuovere ed effettuare incontri periodici con l'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D.lgs. 231/2001 al fine di coordinare le rispettive attività;
- provvedere e/o effettuare attività di controllo sull'adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
- segnalare i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione all'Organo Amministrativo ed all'ANAC ai fini dell'eventuale attivazione delle azioni più opportune e/o del procedimento disciplinare.

Inoltre, ai sensi dell'art. 15, commi 1 e 2 del D.lgs. 39/2013, Il Responsabile deve:

- curare, anche attraverso le opportune indicazioni nel Piano, il rispetto delle disposizioni applicabili in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi;
- contestare ai soggetti interessati l'esistenza o l'insorgere di cause di inconferibilità o incompatibilità, di cui al D.lgs. 39/2013, segnalando altresì i casi di possibile violazione delle predette disposizioni ai soggetti competenti;

- in qualità di Responsabile della trasparenza svolge le funzioni ex art. 43 D.lgs 33/2013.

Al RPCT sono assegnati poteri per lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, ivi inclusi i poteri di vigilanza sulla efficace attuazione delle misure previste nel PTPCT.

A tal fine di sono garantiti al RPCT i seguenti poteri:

- (i) effettuare controlli sulle procedure e sui processi aziendali che abbiano impatto in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, proponendo le modifiche ritenute necessarie;
- (ii) interfacciarsi con AU /ODV sull'adozione del PTPCT e suo aggiornamento;
- (iii) riferire all'AU/ODV ai fini dell'eventuale attivazione delle azioni necessarie per l'espletamento dei propri compiti.

Al RPCT sono assegnati poteri per lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, ivi inclusi i poteri di vigilanza sulla efficace attuazione delle misure previste nel PTPCT.

A tal fine sono garantiti al RPCT i seguenti poteri:

- per l'espletamento dei propri compiti, il RPCT dispone della libertà di accesso senza limitazioni alle informazioni aziendali rilevanti per le proprie attività di analisi e controllo;
- può richiedere dati, rilevanti per le attività di competenza, a qualunque funzione connessa a quella aziendale, che è tenuta a rispondere.

Al contempo si ricorda come al RPCT non competano poteri di gestione o decisionali relativi allo svolgimento delle attività della Società, poteri organizzativi o di modifica della struttura aziendale, né poteri sanzionatori.

Il RPCT, nonché i soggetti dei quali lo stesso, a qualsiasi titolo, si avvalga, sono tenuti a rispettare l'obbligo di riservatezza e il segreto d'ufficio su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.

Il RPCT stabilisce gli strumenti di raccordo ritenuti più opportuni per il conseguimento degli obiettivi del presente Piano, tra cui:

- confronti periodici di monitoraggio con Direzioni/ Servizi/Uffici;
- riunioni immediate per i casi di eventuale urgenza;
- meccanismi/sistemi di reportistica per permettere al Responsabile di conoscere tempestivamente elementi di rischio o altri elementi rilevanti ai fini del presente Piano.

Oltre che con l'OdV, il RPCT può relazionarsi con tutti i soggetti ritenuti per garantire il corretto perseguimento degli obiettivi del presente Piano:

- soggetti incaricati dell'implementazione delle misure;
- soggetti o organi a cui è stata conferita una funzione di controllo e di monitoraggio;
- referenti cui sono affidati compiti di relazione e segnalazione.

D) ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

La società FSU è dotata di un Organismo Indipendente di Valutazione, ai sensi dell'articolo 14 del d.lgs. 150/2009, che coincide con l'OdV.

L'OIV è strumento fondamentale per la prevenzione della Corruzione e per l'efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa con funzione di attestare il corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione tramite griglie di rilevazione e le attestazioni predisposte da ANAC, in ragione delle responsabilità connesse alla omessa e/o errata pubblicazione degli stessi, risultano attribuite all'ODV

L'OIV partecipa in particolare alla mappatura dei processi attuati dalla Società, alla valutazione del rischio per ciascun processo e al trattamento del rischio.

Svolge funzioni proprie in materia di trasparenza amministrativa di cui agli articoli 43 e 44 del d.lgs. 33/2013 ed al comma 4 lettera g) dell'articolo 14 del d.lgs. 150/2009.

Ai sensi dell'art. 1 c. 8 bis l. 190/2012 e art. 44 dlgs 33/2013 verifica la coerenza tra gli obiettivi di "*performance*" organizzativa ed individuale e:

- a) l'attuazione di quanto previsto dal presente Piano di prevenzione della corruzione;



Piano Triennale per prevenzione corruzione 2026-2028

b) il rispetto degli obblighi di pubblicazione sulla sezione “Amministrazione Trasparente” così come indicato dal Piano triennale per la trasparenza ed integrità.

E) I DIPENDENTI DELLA SOCIETÀ:

- partecipano al processo di gestione del rischio;
- osservano le misure del Piano triennale di prevenzione della corruzione;
- effettuano eventuali segnalazioni secondo le modalità previste.

F) I SOGGETTI TERZI DELLA SOCIETÀ:

- segnalano situazioni di illecito secondo le modalità previste;
- osservano il Codice Etico e i Patti d’Integrità.

G) ORGANISMO DI VIGILANZA

La Società FSU è dotata di un Organismo di Vigilanza, in forma monocratica, costituito ex art. 6 Dlgs 231/2001. Pur nel rispetto della reciproca e rispettiva autonomia, propria dei ruoli e della distinzione tra gli stessi anche in termini di responsabilità attribuite e perimetri di intervento, alla luce dell’integrazione fra Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ed il Modello Organizzativo e di Gestione ex l. 231 cit 231, il RPCT svolge la propria attività in coordinamento con OdV. Ove ne venga a conoscenza, l’OdV dovrà segnalare all’RPCT situazioni non direttamente rilevanti ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001 ma di potenziale attinenza ai sistemi di controlli del PTPCT.

5) ANALISI DEL CONTESTO

Il PNA 2025 propone per la prima volta un disegno di strategia per la prevenzione della corruzione e per la promozione della trasparenza e dell'integrità pubblica per l'Italia articolata in linee strategiche, obiettivi, azioni concrete, risultati attesi e indicatori.

Si tratta di un nuovo approccio che non sostituisce il precedente, ma che lo rafforza e mira a valorizzare ulteriormente i contenuti del PNA, presentandoli in una modalità innovativa, sintetica e immediatamente intellegibile. La strategia nazionale anticorruzione presentata nel presente PNA è riferita al triennio 2026-2028 e si articola in 6 linee strategiche, 12 obiettivi, declinati in azioni, tempi, risultati attesi, indicatori e target per anno.

Alcuni degli obiettivi sono in capo ad ANAC, altri in capo alle amministrazioni/enti, destinatari della disciplina in materia. I beneficiari finali sono tutti i portatori di interesse e, in particolare, i cittadini.

Il PNA 2025 si compone di una Parte Generale e in tre approfondimenti di Parte Speciale. La Parte speciale tratta tre diversi ambiti.

Nel primo Approfondimento, che riguarda i contratti pubblici, sono esaminate alcune delle fattispecie previste dal Codice dei contratti e monitorate nella loro prima attuazione ed altre interessate dalle modifiche introdotte nel d.lgs. n. 36/2023 dal decreto legislativo n. 209 del 31 dicembre 2024, recante "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36", che oltre a elementi di novità, presentano possibili criticità sotto il profilo della trasparenza e dell'esposizione al rischio corruttivo. Rispetto ai processi attinenti agli istituti introdotti/modificati dal Codice/Correttivo, sono individuati rischi corruttivi e suggerite misure di prevenzione.

Il secondo approfondimento riguarda le ipotesi di inconferibilità e incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013. L'Autorità ha ritenuto opportuno orientare le Amministrazioni/Enti nell'applicazione delle disposizioni del decreto, descrivendo le principali novità della disciplina e i rapporti tra il d.lgs. n. 39/2013 e alcune specifiche fattispecie introdotte dal d.lgs. n. 201/2022 in materia di servizi pubblici locali.

Al contempo, ha elaborato per i RPCT indicazioni operative rispetto ai relativi compiti e ai poteri di accertamento e verifica delle inconferibilità e incompatibilità, anche in relazione ai poteri di vigilanza di ANAC. L'approfondimento è corredato da un allegato contenente schemi esplicativi delle fattispecie di inconferibilità e incompatibilità previste dal d.lgs. n. 39/2013, che l'Autorità ha predisposto, a fini collaborativi, per una corretta applicazione del decreto e per supportare i soggetti che rendono le dichiarazioni ex art. 20 del d.lgs. n. 39/2013.

L'obiettivo è quello di ingenerare in capo ai potenziali destinatari delle previsioni normative maggiore consapevolezza della ratio e degli ambiti di applicazione delle stesse. L'ultimo approfondimento è dedicato alla trasparenza. ANAC ha inteso supportare le amministrazioni/enti nella corretta implementazione della sezione AT nei siti istituzionali, quale preconditione per garantire la trasparenza e rendere accessibili ai cittadini le informazioni sull'organizzazione, sulle attività e sulla gestione delle risorse pubbliche. Pertanto, sono descritte - anche con immagini - alcune criticità nell'attuazione degli obblighi di trasparenza riscontrate da ANAC e formulate una o più raccomandazioni per superarle e per garantire la fruibilità e l'accessibilità dei dati pubblicati in Amministrazione Trasparente.

5.1 CONTESTO ESTERNO

La definizione del contesto esterno avviene per fasi di approfondimento graduale, in relazione all'esperienza maturata sul processo di valutazione del rischio e compatibilmente con le risorse professionali disponibili.

Da un punto di vista territoriale le stime convergenti di alcuni indicatori sembrano segnalare come la corruzione nel settore pubblico abbia assunto in Italia connotazioni sistemiche, tipiche di un fenomeno profondamente radicato in diverse aree di intervento dello Stato e capace di condizionarne significativi processi decisionali: si rileva, pur tuttavia come l'Indice di Percezione della Corruzione (Rapporto di Transparency International) vede nel 2024 (ultimo dato disponibile) l'Italia al 52° posto nel mondo su

180 Paesi, con un punteggio di 54 su 100 e al 19° posto tra i 27 Paesi membri dell'Unione Europea. Nell'ambito di una tendenza alla crescita, con +14 punti dal 2012, il CPI 2024 segna il primo calo dell'Italia (-2). Le più recenti riforme ed alcune questioni irrisolte stanno indebolendo i progressi nel contrasto alla corruzione. A livello territoriale locale, meritano attenzione i dati riportati nella relazione del I° e II° semestre 2024 (ultima disponibile) sull'attività svolta dalla Direzione Investigativa Antimafia (DIA).

Con riferimento alla Regione Liguria si legge che Il territorio della Liguria appare sul piano criminale caratterizzato dalla presenza strutturata di consorterie mafiose riferibili quasi esclusivamente alla 'ndrangheta, sebbene sia emersa l'operatività anche di organizzazioni criminali straniere, perlopiù albanesi e sudamericane, specializzate nel narcotraffico.

Gli esiti di importanti inchieste giudiziarie hanno consentito nel corso degli anni di delineare la presenza nella Regione di una struttura organizzativa della 'ndrangheta, che costituisce una macroarea denominata Liguria, alla quale fanno riferimento altre unità periferiche, i cd. locali. Seppure strettamente collegati al Crimine di Polsi (frazione di San Luca-RC), i locali di Genova, Lavagna (GE) e Ventimiglia (IM) sono dotati di un'autonomia strategico-operativa che gli consente un potere decisionale in diversi settori criminali. Recentemente si è avuta contezza giudiziaria anche di un ulteriore rilevante insediamento operativo a Bordighera (IM). Secondo alcune ricostruzioni investigative, il locale di Genova assumerebbe anche il ruolo di Camera di controllo regionale, denominata Liguria. Tale struttura rivestirebbe la funzione di raccordo tra il Crimine reggino e le unità periferiche liguri. Il locale di Ventimiglia, invece, svolgerebbe la funzione di Camera di passaggio, a garanzia di una sorta di "continuità" operativa e strategica con le analoghe proiezioni ultra nazionali presenti in Costa Azzurra (Francia). Le 'ndrine operanti in Regione hanno evidenziato una particolare propensione all'infiltrazione silente del tessuto economico/imprenditoriale ligure come dimostrano i provvedimenti interdittivi antimafia emessi nella Regione nel 2024.



Piano Triennale per prevenzione corruzione 2026-2028

Dalla Prefettura di Genova sono stati adottati 3 interdittive antimafia e 1 diniego di iscrizione alla white list. Tentativi di infiltrazione sono stati scongiurati in particolare nel comparto delle lavorazioni edili, dei restauri e della compravendita di veicoli ove avevano dimostrato interesse soggetti intranei al locale di Lavagna, al clan stiddaro DOMINANTE-CARBONARO di Vittoria (RG) ed al clan camorristico GIUGLIANO. Un provvedimento di diniego all'iscrizione alle white list, invece, ha evidenziato la riconducibilità di un'impresa individuale operante nel settore delle lavanderie al citato locale di Lavagna.

5.2 CONTESTO INTERNO

La Società FSU è interamente detenuta dal Comune di Genova, quale società in *house providing* della Civica Amministrazione.

L'oggetto sociale è descritto all'art. 13 dello Statuto, pubblicato nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" del sito istituzionale. Lo Statuto di FSU garantisce il c.d. "*controllo analogo*" da parte del Comune. FSU svolge il complesso delle sue attività nei confronti del Comune di Genova e delle aziende partecipate. Per quanto attiene i controlli previsti dalla Civica Amministrazione sui servizi espletati, la stessa Amministrazione ha predisposto un articolato sistema informatico per la raccolta di dati economici e finanziari sul costo e l'articolazione del personale, sugli incarichi esterni nonché di indicatori di processo e di servizio per il controllo nel corso nel tempo dell'andamento delle società partecipate (ad es. tramite una relazione finale sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici e gestionali, cd. DUP). I dati inseriti sono scrupolosamente verificati dalle strutture di controllo appositamente istituite e per ogni scostamento sono correttamente richieste note di precisazioni da inserire anch'esse sul sistema. Sempre la Civica Amministrazione, con l'approvazione da parte del Consiglio Comunale di apposite linee guida sul personale, recepite dal "*Regolamento sui controlli delle società partecipate dal Comune di Genova*", ha introdotto con il "*piano del fabbisogno*" ulteriori elementi di controllo e verifica sia sull'assunzione di nuovo

personale sia su passaggi di livello, sia sugli elementi del salario accessorio nonché sullo straordinario. A completamento di quanto sopra si evidenzia che le competenze del Consiglio di Amministrazione (ora AU) non sono delegabili relativamente alle deliberazioni di cui all'art. 6.4 dello Statuto.

La Società, ancora, ha sempre operato tramite il solo CdA, e si è dotata dal mese di novembre 2020, di una risorsa interna. Nel triennio è prevista l'assunzione di un'altra risorsa. Si ritiene che l'insieme delle direttive e dei controlli provenienti dal Comune di Genova e la minima dimensione organizzativa della Società contribuiscano a creare un contesto non favorevole alla corruzione.

6) VALUTAZIONE DEL RISCHIO

PTPC 2026 – 2028

6.1 AREE DI RISCHIO GENERALI

Il processo di gestione del rischio di corruzione è lo strumento finalizzato alla riduzione delle probabilità che il rischio si verifichi.

La pianificazione mediante l'attuazione del PTPC è il mezzo per attuare la gestione del rischio. La mappatura dei processi, consistente nell'individuazione e analisi dei processi organizzativi aziendali, costituisce una parte fondamentale dell'analisi del contesto interno e programmare le misure di prevenzione della corruzione.

In termini generali, le aree ed i processi a rischio sono quelli di seguito elencati:

- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazioni e concessioni):

Area di rischio non presente in FSU;

- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.):

Area di rischio non presente in FSU;



Piano Triennale per prevenzione corruzione 2026-2028

- Contratti pubblici (affidamento lavori, servizi e forniture):

Area di rischio presente in FSU;

- Acquisizione e gestione del personale (reclutamento e progressione):

Area di rischio presente in FSU;

- Gestione entrate, spese, e patrimonio:

Area di rischio presente in FSU;

- Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni:

Area di rischio non presente in FSU;

- Incarichi e nomine:

Area di rischio presente in FSU;

- Ufficio Legale e Affari Societari:

Area di rischio presente in FSU.

6.2 AREE DI RISCHIO SPECIFICHE

- CONSULENZA FINANZIARIA SU OPERAZIONI STRAORDINARIE DI FINANZA DI IMPRESA ALLE SOCIETA' CONTROLLATE DAL COMUNE DI GENOVA E GESTIONE REPORTISTICA

6.3 EVENTI RISCHIOSI PER OGNI AREA E MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE

- CONTRATTI PUBBLICI

AREA RISCHIO	IDENTIFICAZIONE RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURE
B)1 Affidamento di lavori, servizi e forniture <u>con</u> pubblicazione bando di gara	1.1 Violazione dei principi di evidenza pubblica all'atto della definizione dell'oggetto dell'affidamento per favorire un determinato operatore economico 1.2 Elusione delle normative ad evidenza pubblica mediante lo	• Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione • Reportistica trimestrale • Formazione specifica in materia di procedure ad evidenza pubblica	• Responsabile Ufficio • RPCT • AU

Piano Triennale per prevenzione corruzione 2026-2028

	strumento dell'artificioso frazionamento del contratto per favorire un determinato operatore economico 1.3 Richiesta di acquisto di beni e servizi non necessari alle esigenze della/e Società per uso o a vantaggio personale o per arrecare un vantaggio ad un determinato operatore economico 1.4 Violazione dei principi di evidenza pubblica all'atto dell'individuazione della procedura di gara per l'affidamento al fine di favorire un determinato operatore economico 1.5 Determinazione, in sede di <i>lex specialis</i> di gara, del criterio di selezione dell'offerta al fine di favorire un determinato operatore economico	• Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione • Reportistica trimestrale • Formazione specifica in materia di procedure ad evidenza pubblica • Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione • Reportistica trimestrale • Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione • Reportistica trimestrale • Formazione specifica in materia di procedure ad evidenza pubblica	
--	--	---	--

Piano Triennale per prevenzione corruzione 2026-2028

	1.6 Nomina della commissione giudicatrice non <i>super partes</i> nel caso di selezione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 1.7 Definizione dei requisiti di partecipazione e di qualificazione al fine di favorire un determinato operatore economico – inserimento negli atti di gara di clausole deputate a favorire predeterminati operatori economici 1.8 Violazione del principio di riservatezza della documentazione di gara, al di fuori delle ipotesi di accesso agli atti, al fine di favorire o penalizzare alcuni concorrenti a svantaggio o a vantaggio di altri – Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione 1.9 Violazione del principio di pubblicità	• Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione • Reportistica trimestrale • Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione del provvedimento di nomina • Verifica del possesso dei requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici • Obblighi di adeguata istruttoria e motivazione • Reportistica trimestrale • Formazione specifica in materia di procedure ad evidenza pubblica • Definizione delle regole di fruizione delle informazioni • Obblighi di adeguata istruttoria e motivazione	
--	--	--	--

	delle sedute di gara al fine di favorire o penalizzare alcuni concorrenti a svantaggio o a vantaggio di altri 1.10 Determinazione tempi minimi di pubblicazione del bando di gara tali da condizionare la partecipazione alla gara – brevità del periodo di pubblicazione del bando 1.11 Mancato rispetto del termine minimo per la stipula del contratto al fine di avvantaggiare l'aggiudicatario definitivo 1.12 Alterazione del <i>sub</i> procedimento di valutazione dell'anomalia e/o congruità dell'offerta	• Obblighi di adeguata istruttoria e motivazione • Formazione specifica in materia di procedure ad evidenza pubblica • Individuazione, in conformità alla normativa vigente in materia, delle tempistiche standard minime delle varie fasi dei procedimenti • Obbligo di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione in ordine ai tempi della procedura • Obblighi di adeguata istruttoria e motivazione • Reportistica trimestrale • Formazione specifica in materia di procedure ad evidenza pubblica	
--	---	---	--

Piano Triennale per prevenzione corruzione 2026-2028

	1.13 Provvedimenti di revoca degli atti di gara al fine di non aggiudicare a concorrenti indesiderati – utilizzo artificioso dell’istituto della riapertura dei termini o della revoca per la partecipazione alla gara al fine di consentire la partecipazione di determinati soggetti o di escludere soggetti predefiniti 1.14 Previsione dei capitoli speciali di prestazioni in violazione del divieto di intermediazione di mano d’opera 1.15 Risccontro di irregolarità nell’esecuzione del contratto e conseguente mancata comminazione di penali 1.16 Attestazione non veritiera di corrispondenza	• Obblighi di adeguata istruttoria e motivazione • Reportistica trimestrale • Formazione specifica in materia di procedure ad evidenza pubblica • Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione e motivazione del provvedimento di revoca • Reportistica trimestrale • Formazione specifica in materia di procedure ad evidenza pubblica e di provvedimenti in autotutela • Formazione specifica in materia • Controllo a campione • Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione	
--	---	--	--

Piano Triennale per prevenzione corruzione 2026-2028

	dell'attività svolta con quanto previsto dalle prestazioni del contratto e del capitolato specifico 2.1) Violazione del criterio di rotazione al fine di favorire sempre i medesimi operatori economici 2.2) Violazione delle norme in materia di affidamento di prestazione analoghe o complementari in mancanza dei presupposti previsti dalla normativa vigente in materia 2.3) divieto di artificioso frazionamento degli affidamenti al fine di poter ricorrere a procedure negoziate	• Controllo a campione sull'esecuzione del contratto • Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione • Controllo a campione sull'esecuzione del contratto • Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione • Reportistica trimestrale • Formazione specifica in materia di procedure ad evidenza pubblica • Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione • Reportistica trimestrale • Formazione specifica in materia	
--	---	---	--

Piano Triennale per prevenzione corruzione 2026-2028

B)2 Affidamento appalti per lavori, servizi e forniture senza pubblicazione di bando	2.4) Utilizzo improprio delle procedure negoziate allo scopo di favorire ditte preindividuate 2.5) previsione nei contratti e nei capitolati speciali di prestazioni in violazione del divieto di intermediazione di mano d'opera 2.6) definizione dei requisiti di partecipazione e di qualificazione al fine di favorire un operatore economico in violazione della normativa vigente in materia	• Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione • Reportistica trimestrale • Formazione specifica in materia • Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione • Reportistica trimestrale • Formazione specifica in materia • Formazione specifica • Controlli e campione • Obblighi di adeguata e puntuale	
--	---	---	--

Piano Triennale per prevenzione corruzione 2026-2028

	2.7) violazione del principio di riservatezza della documentazione di gara, al di fuori delle ipotesi di accesso agli atti, al fine di favorire o penalizzare alcuni concorrenti a svantaggio o a vantaggio di altri 2.8) Determinazione tempi minimi tali da condizionare la partecipazione alla gara 2.9) Ignorare eventuali cause di esclusione dall'aggiudicazione della stessa	istruttoria e motivazione • Reportistica trimestrale • Formazione specifica • Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione • Codificazione delle procedure e definizione delle regole di fruizione delle informazioni • Formazione specifica in materia • Individuazione in conformità alla normativa vigente • Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione	
--	--	---	--

B)3 Subappalto - varianti in corso di esecuzione del contratto - Redazione del cronoprogramma - Risoluzione Controversie con affidatario - Esecuzione	3.1) Mancato o insufficiente rispetto procedimento autorizzazione subappalto ai sensi della normativa vigente in materia 3.2) Adozione di variante in corso di esecuzione del contratto in mancanza dei presupposti normativi 3.3) utilizzo degli sconti di gara e delle varianti per far recuperare il ribasso o comunque far conseguire extra guadagni all'affidatario 3.4) Mancata o insufficiente verifica di collaudo	• Controllo a campione • Formazione specifica in materia • Adozione procedura interna autorizzazione subappalti • Formazione specifica in materia • Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione • Implementazioni controlli sulla sussistenza dei presupposti per l e procedure di variante e per l'utilizzo dei ribassi d'asta • Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione • Implementazioni controlli sulla sussistenza	
---	--	--	--

Piano Triennale per prevenzione corruzione 2026-2028

	3.5) Inadeguata applicazione delle norme sulla tracciabilità finanziaria 3.6) Illegittima attribuzione di maggior compenso o illegittima attribuzione diretta di ulteriori prestazioni durante l'effettuazione della prestazione	dei presupposti per l e procedure di variante e per l'utilizzo dei ribassi d'asta • Formazione specifica in materia • Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione degli atti di variante • Implementazioni controlli sulla sussistenza dei presupposti per le procedure di collaudo • Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione • Controlli a campione • Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione • Formazione specifica in materia	
--	--	---	--

• **ACQUISIZIONE E GESTIONE PERSONALE**

AREA DI RISCHIO	IDENTIFICAZIONE RISCHIO DESCRIZIONE EVENTO	MISURE SPECIFICHE	RESPONSABILE PER ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE
D)1 Reclutamento	- Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione per favorire determinati candidati - Improprio ricorso alle assunzioni con contratto a tempo determinato - Composizione della commissione non <i>super partes</i> e non in possesso dei requisiti previsti dalla Legge	• Verifica coerenza dei requisiti per il reclutamento con la posizione da ricoprire • Obbligo di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione • Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione • Reportistica semestrale su assunzioni a tempo determinato • Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione dei provvedimenti di nomina • Acquisizione dichiarazioni dei componenti della commissione in merito al possesso dei requisiti	• Responsabile Ufficio Assunzioni e Formazione e Sviluppo Personale • RPCT • AU
D)2 Selezione dei titolari di posizione			

organizzativa/alta professionalità	- Precostituzione dei requisiti in funzione dei <i>curricula</i> già in possesso di alcuni candidati - Scarsa trasparenza e disomogeneità di valutazione nella selezione al fine di avvantaggiare determinati candidati	• Verifica coerenza dei requisiti e delle esperienze pregresse dei candidati • Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione	
D)3 Progressione di carriera	- Precostituzione dei requisiti in funzione dei <i>curricula</i> già in possesso di alcuni candidati	• Verifica coerenza dei requisiti e delle esperienze pregresse dei candidati • Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione	

• **GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO**

AREA DI RISCHIO GESTIONE E PATRIMONIO

AREA RISCHIO	IDENTIFICAZIONE RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURE
1)1 Emissione mandati pagamento	• Pagamenti non dovuti o influenza sui tempi di pagamento • Pagamenti in violazione della normativa in materia di regolarità contributiva • Diffusione notizie riservate	• Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione • Formazione specifica in materia	• Responsabile Ufficio /contabilità • AU • RPCT

Gestione partecipazione in IREN		• Obblighi di sottoscrizione di confidentiality agreement da parte dei soggetti coinvolti	
--	--	---	--

• **INCARICHI E NOMINE**

AREA RISCHIO	IDENTIFICAZIONE RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURE
Affidamento incarichi professionali	- Costante ripetizione degli incarichi affidati agli stessi soggetti - Prestituzione dei requisiti in funzione dei titoli già in possesso di alcuni candidati-	• Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione • Reportistica trimestrale	• Responsabile Ufficio competente • RPCT • AU

• **CONSULENZA FINANZIARIA E GESTIONE REPORTISTICA**

AREA RISCHIO	IDENTIFICAZIONE RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURE
Consulenza finanziaria Reportistica	- Consulenza o reportistica deviata a favore di operatori finanziari/economici	• Formazione specifica • Monitoraggio trimestrale	• Responsabile Ufficio Consulenza • RPCT • AU

6.4 VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Tenuto conto dell'analisi del contesto interno di FSU, sopra riportata, del medio livello di interesse esterno delle attività di FSU (comunque rivolte ad altre società del gruppo Comune e non al pubblico), del grado minimo di discrezionalità del decisorio interno alla

Società, dell'assenza di eventi corruttivi in passato e/o di segnalazioni di alcun genere, si ritiene che il rischio per ciascuna area sia basso.

7) MISURE DI PREVENZIONE GENERALI

Le misure si definiscono “generali” quando si caratterizzano per la capacità di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione, intervenendo in modo trasversale sull'intera società, così agendo complessivamente sull'organizzazione.

Le misure “generali”, così come quelle “specifiche” che incidono su problemi specifici e contestualizzati come esito dell'analisi del rischio, devono essere adeguatamente programmate e oggetto di monitoraggio.

7.1) CONFLITTO DI INTERESSI

Il conflitto di interessi costituisce situazione nell'ambito della quale possono manifestarsi vari tipi di abuso nell'esercizio del potere relativo allo svolgimento delle funzioni e delle mansioni nell'ambito della Società.

È richiesto a ciascun soggetto che opera per la Società (dipendente o incaricato di servizi di collaborazione o consulenze) di segnalare le eventuali situazioni di conflitto di interessi esistenti con riferimento alle attività dallo stesso svolte.

Le situazioni rilevanti ai fini della sussistenza del conflitto di interessi sono quelle indicate all'art. 51 c.p.c. La dichiarazione del soggetto deve essere redatta per iscritto e inviata al RPCT che dovrà, con provvedimento espresso, sollevare il dipendente dall'attività eventualmente ritenuta in conflitto di interessi o non conferire l'incarico di collaborazione e consulenza. Il RPCT, quindi, indicherà il soggetto che dovrà occuparsi della pratica in sostituzione di quello in conflitto di interessi o avocherà a sé la pratica.

Anche in attuazione dell'art. 6bis l. 241/1990, introdotto dall'art. 1, co. 41, l. 190/2012, la nomina dei RUP, dei componenti delle commissioni di gara, del Direttore Lavori (DL) e del

Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) è condizionata alla loro espressa attestazione di assenza di conflitto di interessi.

La Società adotta il Modello di dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, con l'indicazione dei soggetti (pubblici o privati) presso i quali l'interessato ha svolto o sta svolgendo incarichi/attività professionali o abbia ricoperto o ricopra cariche. Se l'incarico ha durata pluriennale, con cadenza annuale, dovrà essere adoperata la dichiarazione di insussistenza di conflitto di interesse.

FSU ha la possibilità di acquisire informazioni da parte dei soggetti (pubblici o privati) indicati nelle dichiarazioni presso i quali gli interessati hanno svolto o stanno svolgendo incarichi /attività professionali o abbiano ricoperto o ricoprano cariche, previa informativa all'interessato. FSU può procedere all' audizione degli interessati, anche su richiesta di questi ultimi, per chiarimenti sulle informazioni contenute nelle dichiarazioni o acquisite nell'ambito delle verifiche.

Le disposizioni normative concernenti la materia del conflitto di interessi sono contenute principalmente nelle seguenti disposizioni normative:

- articolo 6-bis della legge n. 241/1990;
- articoli 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;
- articolo 16 del D. Lgs. n. 36/2023;
- articolo 51 del Codice di Procedura Civile;
- Linee guida ANAC n. 15/2019, "Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici";
- Piano Nazionale Anticorruzione 2025.

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di conflitto di interesse e quanto previsto dal Codice Etico, ciascun Amministratore, Sindaco, Dirigente e dipendente competente ad assumere decisioni, anche nelle forme di un atto amministrativo e/o contrattuale, ha l'obbligo di astenersi dall'assumerle nel caso in cui sia portatore di interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del

coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti o organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente, che sono in conflitto, anche solo potenziale, con gli interessi che devono essere tutelati mediante la decisione da assumere.

In linea generale, il conflitto di interessi si determina qualora un dipendente, a cui sia affidata la funzione di curare un interesse della Società, si trovi, al contempo, ad essere titolare di un diverso interesse (personale) la cui soddisfazione avviene aumentando i costi o diminuendo i benefici dell'interesse della Società.

In tal senso, non rileva particolarmente se tale interesse derivi da situazioni affettive o familiari o economiche, ma è sufficiente che sussistano due interessi in contrasto: quello della Società e quello, di qualsiasi natura, del dipendente delegato a curare l'interesse della Società stessa. Si è, quindi, in presenza di conflitti di interessi quando un dipendente ha interessi nella sua veste privata che possono influenzare impropriamente l'adempimento dei suoi doveri e responsabilità ufficiali all'interno della Società.

Il soggetto che si trova nella situazione di conflitto di interesse deve astenersi dall'assumere la decisione e darne comunicazione all'organo di appartenenza e/o al proprio superiore gerarchico.

L'Organo di appartenenza, o il superiore gerarchico, esaminate le circostanze, valuta se la situazione realizza un conflitto di interesse idoneo a ledere l'imparzialità dell'agire sollevando dall'incarico l'interessato oppure motivando espressamente le ragioni che consentono comunque l'espletamento dell'attività da parte dell'interessato medesimo.

Nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente dall'incarico esso potrà essere affidato dal superiore gerarchico ad altro dipendente ovvero potrà avocare a sé l'assunzione della decisione. In tal senso, non rileva particolarmente se tale interesse

derivi da situazioni affettive o familiari o economiche, ma è sufficiente che sussistano due interessi in contrasto: quello della Società e quello, di qualsiasi natura, del dipendente delegato a curare l'interesse della Società stessa.

Il PNA 2025 ha riservato una particolare attenzione al conflitto di interessi nell'ambito dei contratti pubblici, tenuto conto dei risvolti applicativi conseguenti all'entrata in vigore dell'art. 16 del d.lgs. n. 36/2023, che ha sostituito le previsioni contenute nell'art. 42 del d.lgs. n. 50/2016, modificandole sostanzialmente.

Il PNA 2025 sottolinea l'importanza che vengano adottate con misure organizzative di prevenzione della corruzione le prescrizioni contenute nell'art. 16, che non consentono di attribuire compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni ad un soggetto che, in ragione di un interesse privato, possa influenzare, in qualsiasi modo, il soddisfacimento degli interessi pubblici, compromettendo così l'imparzialità decisionale richiesta nel processo.

7.2) INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA'

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione cura e verifica che siano rispettate le disposizioni del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi con riguardo ad amministratori e dirigenti.

Il PNA 2025 ha dedicato un apposito approfondimento in materia alla luce delle recenti modifiche normative nonché delle importanti pronunce della giurisprudenza che hanno interessato le ipotesi di inconferibilità e incompatibilità.

Per quanto di interesse, si evidenzia la novella introdotta dal D.l. n. 25/2025 con l'art. 12-bis, co.1, lett. b), sulle fattispecie ex art. 12 "Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali" del D.lgs. n. 39/2013, inserendovi il nuovo comma 4-bis che prevede quanto segue:

“Le incompatibilità di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti di ruolo di livello dirigenziale della stessa amministrazione o dello stesso ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che conferisce l'incarico (nuovo co. 4-bis)”.

Al RPCT compete la cd. vigilanza interna che si svolge mediante una serie di azioni e poteri come di seguito elencati:

- definisce nel PTPCT il processo di acquisizione delle dichiarazioni ex art. 20 del d.lgs. n. 39/2013 nonché le fasi di controllo sulla veridicità delle autodichiarazioni da rendere ai sensi del citato art. 20;
- supporta l'organo conferente nell'iter di conferimento degli incarichi;
- contesta all'interessato, ove presenti i requisiti costitutivi delle fattispecie, l'esistenza delle situazioni di inconferibilità o l'insorgere di quelle di incompatibilità;
- accerta i presupposti per l'eventuale esercizio dei poteri sanzionatori ex artt. 18 e 20, co. 5, del d.lgs. n. 39/2013;
- segnala ad ANAC i casi di possibili violazioni delle regole contenute nel decreto emerse nello svolgimento dell'ordinaria attività di monitoraggio e controllo.

Con riferimento agli accertamenti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, il PNA 2025 fornisce anche delle indicazioni operative e uno schema del processo di verifica che si articola come segue:

- 1) Individuazione del soggetto candidato ad espletare un incarico rientrante nel perimetro soggettivo di applicazione del d.lgs. n. 39/2013;
- 2) Sottoposizione al soggetto candidato, a cura dell'organo conferente, anche per il tramite di altro soggetto/ufficio preposto⁵⁷, del modulo di dichiarazione sull'insussistenza di condizioni di inconferibilità, previa chiara e apposita informativa allo stesso sui presupposti rilevanti nel caso di specie ai fini del configurarsi delle ipotesi di inconferibilità e incompatibilità;

- 3) Acquisizione, prima del formale conferimento dell'incarico, della dichiarazione sottoscritta dal candidato da parte dell'organo conferente, anche per il tramite di altro soggetto/ufficio preposto;
- 4) Verifica sull'insussistenza di condizioni di inconferibilità dell'incarico, condotta dall'organo conferente, anche per il tramite del RPCT o di altro ufficio preposto, secondo quanto definito nel PTPCT, mediante l'analisi delle circostanze indicate nel modulo di dichiarazione rispetto a quelle ritenute ostative dal legislatore;
- 5) Formalizzazione dell'incarico e contestuale acquisizione da parte dell'organo conferente, anche per il tramite di altro soggetto/ufficio preposto, della dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, incluso l'impegno a comunicare le stesse laddove sopraggiungessero;
- 6) Pubblicazione dell'atto di conferimento dell'incarico - ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 - e delle dichiarazioni di assenza di inconferibilità e incompatibilità - ai sensi dell'art. 20, co. 3, del d.lgs. n. 39/2013 - sul sito web istituzionale dell'ente conferente.
- 7) Successiva acquisizione, con cadenza annuale, delle dichiarazioni concernenti l'insussistenza di cause di incompatibilità e relativa pubblicazione ai sensi dell'art. 20, co. 3, del d.lgs. n. 39/2013 sul sito web istituzionale dell'ente conferente;
- 8) Verifiche a campione, secondo criteri stabiliti dall'ente nel PTPCT, sulla veridicità e completezza del contenuto delle dichiarazioni di assenza di inconferibilità e di incompatibilità. Ciò anche tenendo conto dei poteri di accertamento e controllo previsti dagli artt. 43 e 71 del d.P.R. n. 445/2000 in capo agli enti che ricevono le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo decreto.

7.2.1) INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ DEGLI INCARICHI

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione cura e verifica che siano rispettate le disposizioni del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi con riguardo ad Amministratori e Dirigenti.

Il PNA 2025 ha dedicato un apposito approfondimento in materia alla luce delle recenti modifiche normative nonché delle importanti pronunce della giurisprudenza che hanno interessato le ipotesi di inconferibilità e incompatibilità. Per quanto di interesse, si evidenzia la novella introdotta dal d.l. n. 25/2025 con l'art. 12-bis, co.1, lett. b), sulle fattispecie ex art. 12 "Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali" del d.lgs. n. 39/2013, inserendovi il nuovo comma 4-bis che prevede quanto segue "Le incompatibilità di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti di ruolo di livello dirigenziale della stessa amministrazione o dello stesso ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che conferisce l'incarico (nuovo co. 4-bis)".

Al RPCT compete la cd. vigilanza interna che si svolge mediante una serie di azioni e poteri come di seguito elencati:

- definisce nel PTPCT il processo di acquisizione delle dichiarazioni ex art. 20 del d.lgs. n. 39/2013 nonché le fasi di controllo sulla veridicità delle autodichiarazioni da rendere ai sensi del citato art. 20;
- supporta l'organo conferente nell'iter di conferimento degli incarichi;
- contesta all'interessato, ove presenti i requisiti costitutivi delle fattispecie, l'esistenza delle situazioni di inconferibilità o l'insorgere di quelle di incompatibilità;
- accerta i presupposti per l'eventuale esercizio dei poteri sanzionatori ex artt. 18 e 20, co. 5, del d.lgs. n. 39/2013;
- segnala ad ANAC i casi di possibili violazioni delle regole contenute nel decreto emerse nello svolgimento dell'ordinaria attività di monitoraggio e controllo.

Con riferimento agli accertamenti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, il PNA 2025 fornisce anche delle indicazioni operative e uno schema del processo di verifica che si articola come segue:

- 1) Individuazione del soggetto candidato ad espletare un incarico rientrante nel perimetro soggettivo di applicazione del d.lgs. n. 39/2013;

- 2) Sottoposizione al soggetto candidato, a cura dell'organo conferente, anche per il tramite di altro soggetto/ufficio preposto⁵⁷, del modulo di dichiarazione sull'insussistenza di condizioni di inconferibilità, previa chiara e apposita informativa allo stesso sui presupposti rilevanti nel caso di specie ai fini del configurarsi delle ipotesi di inconferibilità e incompatibilità;
- 3) Acquisizione, prima del formale conferimento dell'incarico, della dichiarazione sottoscritta dal candidato da parte dell'organo conferente, anche per il tramite di altro soggetto/ufficio preposto;
- 4) Verifica sull'insussistenza di condizioni di inconferibilità dell'incarico, condotta dall'organo conferente, anche per il tramite del RPCT o di altro ufficio preposto, secondo quanto definito nel PTPCT, mediante l'analisi delle circostanze indicate nel modulo di dichiarazione rispetto a quelle ritenute ostative dal legislatore;
- 5) Formalizzazione dell'incarico e contestuale acquisizione da parte dell'organo conferente, anche per il tramite di altro soggetto/ufficio preposto, della dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, incluso l'impegno a comunicare le stesse laddove sopraggiungessero;
- 6) Pubblicazione dell'atto di conferimento dell'incarico - ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 - e delle dichiarazioni di assenza di inconferibilità e incompatibilità - ai sensi dell'art. 20, co. 3, del d.lgs. n. 39/2013 - sul sito web istituzionale dell'ente conferente;
- 7) Successiva acquisizione, con cadenza annuale, delle dichiarazioni concernenti l'insussistenza di cause di incompatibilità e relativa pubblicazione ai sensi dell'art. 20, co. 3, del d.lgs. n. 39/2013 sul sito web istituzionale dell'ente conferente;
- 8) Verifiche a campione, secondo criteri stabiliti dall'ente nel PTPCT, sulla veridicità e completezza del contenuto delle dichiarazioni di assenza di inconferibilità e di incompatibilità. Ciò anche tenendo conto dei poteri di accertamento e controllo previsti dagli artt. 43 e 71 del d.P.R. n. 445/2000 in capo agli enti che ricevono le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo decreto.

7.3) FORMAZIONE E INFORMAZIONE

la formazione riveste un'importanza cruciale nell'ambito della prevenzione della corruzione e dei fenomeni di illegalità considerati nel presente documento.

Si ritiene fondamentale garantire la conoscenza e la condivisione degli strumenti di prevenzione (politiche, programmi, misure) da parte dei diversi soggetti che a vario titolo operano nell'ambito del processo di prevenzione in modo da evitare l'insorgere di prassi contrarie alla corretta interpretazione della norma di volta in volta applicabile. FSU sviluppa interventi di formazione/informazione con la duplice funzione di prevenire e contrastare il fenomeno della corruzione e richiamare la massima attenzione sulle situazioni concrete di rischio.

7.4) TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALE ILLECITI (WHISTLEBLOWER)

La figura del dipendente che segnala gli illeciti, altrimenti denominato "*whistleblower*", è una previsione del comma 51 della legge 190/2012 che ha inserito il nuovo articolo 54-bis al d.lgs. 165/2001 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*". L'ANAC, con la propria determinazione 6/2015, ha inteso estendere espressamente tale disciplina anche agli "*enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale e locale, nonché agli enti pubblici economici*". Qui di seguito si evidenziano alcuni elementi richiamati dall'ANAC su tale materia:

-il procedimento di gestione della segnalazione deve garantire la riservatezza dell'identità del segnalante fin dal momento della ricezione ed in ogni fase successiva;

-le condotte illecite oggetto di segnalazioni meritevoli di tutela non comprendono solo l'intera gamma dei delitti rientranti al Titolo II, Capo I del codice penale "*(ossia le ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari, disciplinate rispettivamente agli artt. 318, 319 e 319-ter del predetto codice)*, ma anche le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si

riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo. Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, ai casi di sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedurali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro”;

-ANAC prende in considerazione anche le segnalazioni anonime “*ove queste siano adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, ove cioè siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati*”.

-sebbene la norma preveda che, nel caso in cui il segnalante non presenti denuncia all'autorità giudiziaria, alla Corte dei Conti o all'ANAC, “*riferisca al proprio superiore gerarchico*”, l'ANAC ritiene che la segnalazione venga inoltrata al RPCT.

Inoltre ANAC ha evidenziato l'opportunità che nei Piani di prevenzione della corruzione siano introdotte, per i soggetti terzi che entrano in relazione con le Società misure di tutela analoghe a quelle previste per i propri dipendenti e ciò in previsione del fatto che tali soggetti “esterni” intendano segnalare illeciti di cui sono venuti a conoscenza in relazione allo svolgimento della propria attività. Dopo l'approvazione del presente Piano di prevenzione della corruzione, sulla base di quanto sopra ed in considerazione che:

- 1 il Comune di Genova ha adottato una propria procedura per la tutela del dipendente che segnala gli illeciti;
- 2 che la nostra Società opera come “*società in house*” del Comune di Genova.

Tale procedura, redatta dal RPCT è stata pubblicata sul sito istituzionale della Società. Per il settore pubblico, l'art. 1 della l. 179/2017 reca una importante “Modifica dell'art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di tutela del

dipendente o collaboratore che segnala illeciti”. Tra le novità da segnalare [sinteticamente] per la tutela del segnalante nel pubblico impiego:

- (i) l'estensione dei soggetti tutelati;
- (ii) divieto di rivelare l'identità del segnalante;
- (iii) i limiti alla tutela della riservatezza;
- (iv) l'individuazione dei destinatari della segnalazione e il ruolo e poteri dell'ANAC;
- (iv) le sanzioni contro le misure ritorsive;
- (v) il regime dell'onere della prova;
- (vi) il diritto a essere reintegrato nel posto di lavoro;
- (vii) le misure anticalunnia.

L'applicabilità dell'art. 54-bis “agli enti di diritto privato in controllo pubblico” è definitivamente confermata dall'art. 1, co. 2, della l. 179/2017, per cui *“ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile”*. Quest'ultimo è pertanto soggetto al novellato art. 54 bis del d.lgs. 165/2001, nonostante la natura privatistica delle “società a controllo pubblico”, e del rapporto di lavoro alle loro dipendenze, quand'anche in house, rispettivamente ex artt. 1, co. 3, e 19, co. 1 e 2, del d.lgs. 175/2016 (T.U.S.P.).

A seguito dell'approvazione e della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D. lgs. 247/2023 è stata implementata la Procedura WHISTLEBLOWING, pubblicata sul sito istituzionale, da considerarsi parte integrante del MOG ai sensi della 231/2001, nell'ottica della realizzazione di un sistema di controlli integrato.

Le segnalazioni possono essere inoltrate tramite i seguenti canali: 1. funzionalità informatica disponibile all'indirizzo odv231fsu@finanziariasviluppoutilities.it che consente di inviare una descrizione della segnalazione e, se necessario, allegare

documentazione a supporto. La segnalazione è visibile dall' OdV e/o RPCT oppure tramite l'allegato modulo per la segnalazione di condotte illecite (c.d. whistleblower), o in forma libera scritta. La gestione della segnalazione è a carico dell'RPCT e dell'OdV. Tutti coloro che vengono coinvolti nel processo di gestione della segnalazione sono tenuti alla riservatezza. La violazione della riservatezza potrà comportare irrogazioni di sanzioni disciplinari, salva l'eventuale responsabilità penale e civile dell'agente. FSU garantisce che nessuna forma di discriminazione sarà esercitata su dipendenti e parti interessate in seguito ad eventuali segnalazioni. Al ricevimento della segnalazione, l'OdV e l'RPCT, congiuntamente, avviano una verifica di accertamento che può evidenziare:

- che non sussistono gli elementi tali da comprovare la sussistenza di quanto segnalato o che la segnalazione non comporta rischi per la Società ai sensi della L 190/2012 o del D.Lgs 231/01: in tal caso la funzione che ha effettuato l'indagine provvede a dare risposta al segnalante motivando la conclusione della pratica. Il processo di gestione si chiude con l'archiviazione della segnalazione e di tutta la documentazione relativa;

- la necessità di aprire un'indagine rispetto alla segnalazione pervenuta. L'indagine verrà gestita dall'RPCT e dall'OdV autonomamente, laddove la segnalazione riguardi l'esclusiva sfera di competenza di ciascuno, ovvero congiuntamente laddove la segnalazione riguardi aspetti rilevanti ai sensi sia del D.Lgs. 231/2001 sia della legge n. 190/2012.

L'RPCT e l'OdV provvedono a verbalizzare la ricezione della segnalazione.

7.5) ROTAZIONE E MISURE ALTERNATIVE

Uno dei principali fattori di rischio di corruzione è costituito dalla circostanza che uno stesso soggetto possa sfruttare un potere o una conoscenza nella gestione di processi caratterizzati da discrezionalità e da relazioni intrattenute con gli utenti per ottenere vantaggi illeciti. Al fine di ridurre tale rischio la L. n. 190 del 2012 attribuisce particolare efficacia preventiva alla rotazione. Secondo l'ANAC è auspicabile che questa misura sia

attuata anche all'interno delle società, compatibilmente con la sua struttura e le esigenze organizzative d'impresa. Essa implica una più elevata frequenza del *turnover* di quelle figure preposte alla gestione di processi più esposti al rischio di corruzione. La rotazione non deve comunque tradursi nella sottrazione di competenze professionali specialistiche ad uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico. Altra misura efficace, pertanto, in combinazione o alternativa alla rotazione, è quella della distinzione delle competenze (cd. "*segregazione delle funzioni*") che attribuisce a soggetti diversi i compiti di: a) svolgere istruttorie e accertamenti; b) adottare decisioni; c) attuare le decisioni prese; d) effettuare verifiche. In considerazione della struttura organizzativa, la rotazione del personale non è oggi attuabile. Vengono previste in luogo della rotazione le seguenti misure operative, per il caso di gare o affidamenti negoziati o diretti:

- collaborazione tra figure organiche (non dipendenti) su atti potenzialmente critici, ad elevato rischio e/o su fasi procedurali complesse, prevedendo di affiancare al soggetto istruttore, altro soggetto in modo che, ferma la unitarietà della responsabilità del procedimento, più soggetti condividano le valutazioni rilevanti per la decisione finale della istruttoria.

7.6) RELAZIONE CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE

Ai sensi dell'art. 1 c. 8 bis l. 190/2012 "*l'Organismo indipendente di valutazione verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che i piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza. Esso verifica i contenuti della Relazione di cui al comma 14 in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza. A tal fine, l'Organismo medesimo può chiedere al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e può effettuare*

audizioni di dipendenti. L'Organismo medesimo riferisce all'Autorità nazionale anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza".

Tenuto anche conto di quanto ribadito all'art. 44 D.lgs 33/2013 si ritiene che, nel "sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni del personale dipendente" adottato da FSU debbano essere introdotti concreti e misurabili obbiettivi collegati al Piano di prevenzione della corruzione ed al Piano per la trasparenza ed integrità.

Sarà compito dell'Organismo Indipendente di Valutazione, nella sua funzione di controllo interno e di garanzia,

- verificare la conformità e l'appropriatezza dei contenuti "sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni del personale dipendente" alle previsioni del Piano di prevenzione della corruzione ed al Piano per la trasparenza ed integrità;
- monitorare il sistema in modo da segnalare tempestivamente eventuali criticità, ritardi e omissioni in sede di applicazione e attuazione promuovendo eventuali azioni correttive;
- validare la relazione sulla performance.

7.7) TRASPARENZA

• Obblighi di pubblicazione

La Società FSU pubblica, in applicazione della verifica di compatibilità con le attività svolte, i dati, i documenti, e le informazioni relativi alla sua organizzazione e attività esercitate.

Il PNA 2025 dedica un apposito approfondimento in merito alla trasparenza e alle criticità riscontrate nell'adempimento degli obblighi.

Il RPCT, pertanto, per il triennio 2026-2028 si occuperà di dare attuazione alle raccomandazioni formulate da ANAC nel PNA 2025, nel rispetto degli specifici obiettivi elencati nel presente documento.

Si ricorda che il Dlgs. 175/2016 «Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica» oltre a prevedere all'art. 24, in via generale, che le società in controllo pubblico sono tenute ad assicurare il massimo livello di trasparenza nell'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti secondo le previsioni del d.lgs. 33/2013, introduce all'art. 19 specifici obblighi di pubblicazione, per i quali, in caso di violazione, estende l'applicazione di specifiche sanzioni contenute nel d.lgs. 33/2013.

Gli obblighi riguardano: i) i provvedimenti in cui le società in controllo pubblico stabiliscono i criteri e le modalità per il reclutamento del personale; ii) i provvedimenti delle amministrazioni pubbliche socie in cui sono fissati, per le società in loro controllo, gli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi incluse i quelle per il personale; iii) i provvedimenti in cui le società in controllo pubblico recepiscono gli obiettivi relativi alle spese di funzionamento fissati dalle pubbliche amministrazioni.

I commi 3 e 7 dell'art. 19 dispongono, in caso di violazione degli obblighi elencati, l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 22, co. 4, 46 e 47, co. 2 del d.lgs. 33/2013 espressamente richiamate.

Esse consistono, si ricorda, nel divieto di erogare somme a qualsiasi titolo a favore della società da parte dell'amministrazione controllante (art. 22, co. 4); nell'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione (art. 47, co. 2); nell'attivazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine, e valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili (art. 46).

Il d.lgs. 97/2016 ha, inoltre, introdotto nel corpo del d.lgs. 33/2013 l'art. 15-bis «Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle società controllate» con la previsione che le società controllate sono tenute a pubblicare, entro trenta giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali,

inclusi quelli arbitrali, e per i due anni successivi alla loro cessazione: 1) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata; 2) il curriculum vitae; 3) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonchè agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali; 4) il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura.

La pubblicazione di dette informazioni, relativamente ad incarichi per i quali è previsto un compenso, è condizione di efficacia per il pagamento stesso. In caso di omessa o parziale pubblicazione, nei confronti del soggetto responsabile della pubblicazione e del soggetto che ha effettuato il pagamento è irrogata una sanzione pari alla somma corrisposta. Poiché le società sono tenute al rispetto degli obblighi di pubblicazioni, si ricorda che:

- a) l'omessa previsione della sezione dedicata alla trasparenza è considerata come un caso di omessa adozione del PTPC e pertanto sanzionata ai sensi dell'art. 19, co. 5, del d.l. n. 90/2014;
- b) la mancata pubblicazione dei dati, documenti e informazioni oggetto di obbligo ai sensi del d.lgs. n.33/2013, costituisce responsabilità disciplinare o dirigenziale.
- c) la mancata pubblicazione dei dati, documenti e informazioni di cui all'art. 47 del d.lgs. n. 33/2013 è sanzionata dall'Autorità. Per gli aspetti procedurali si rinvia ai contenuti del «Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97» adottato dall'Autorità in data 16.11.2016.

- **Accesso civico**

L'istituto dell'accesso civico generalizzato è stato introdotto dal D.lgs. 97/2016 che ha apportato numerose modifiche alla normativa sulla trasparenza contenuta nel D.lgs.

33/2013. Tale tipologia, delineata nell'art. 5, co. 2 e ss. del D.lgs. 33/2013, si aggiunge all'accesso civico già disciplinato dal medesimo decreto e all'accesso agli atti ex. Legge n. 241/1990, ed è volto a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 5-bis, co. 6 del D.lgs. 33/2013, introdotto dal D.lgs. 97/2016, l'Autorità ha emesso Linee Guida con Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, nelle quali sono fornite indicazioni operative in merito alla definizione delle esclusioni e dei limiti previsti dalla legge all'accesso, da parte di chiunque, a dati, documenti ed informazioni detenuti dalle amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Come noto si distingue in:

- **Accesso civico semplice**, che consente a chiunque, senza indicare motivazioni, di richiedere documenti, informazioni e dati che le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare (art.5, c. 1);
- **Accesso civico generalizzato** che consente a chiunque, senza indicare motivazioni, di richiedere documenti, informazioni e dati ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 5bis del D. Lgs. 33/2013;
- **Accesso Documentale** ex L.241/90 (accesso agli atti): previsto dall'art.22 della Legge n.241/1990, permette a chiunque di richiedere documenti, dati e informazioni detenuti da una Pubblica Amministrazione riguardanti attività di pubblico interesse, purché il soggetto che lo richiede abbia un interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento stesso. La richiesta va presentata all' RPCT che ne curerà l'inoltro e deve essere regolarmente motivata.

Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione individua i soggetti controinteressati cui comunica l'avvenuta richiesta di accesso civico. Entro 10 giorni dalla

ricezione di tale comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso.

Decorso tale periodo, l'amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione. Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'art. 5-bis.

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro 30 giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni.

La Società FSU ha predisposto sul proprio sito appositi moduli; per il recepimento delle richieste di accesso civico sono attivi i seguenti canali:

posta elettronica all'indirizzo e-mail: trasparenza@finanziariasviluppoutilities.it

posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: 113fsu@legalmail.it

servizio postale all'indirizzo: RPCT di FSU Genova S.r.l. Via XX Settembre 40/10, CAP 16121 Genova.

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.

La Società, in caso di esito positivo, pubblica quanto richiesto sul portale istituzionale e informa il richiedente circa l'avvenuta pubblicazione, comunicando il relativo indirizzo del collegamento ipertestuale. FSU ha, infine, predisposto il registro degli accessi pubblicato nella sezione "Società Trasparente" del sito web istituzionale.

Nel corso del 2025 non sono pervenute richieste di accesso civico.

7.8) PATTI DI INTEGRITÀ NEGLI AFFIDAMENTI

L'art. 1 comma 17 l. 190/2012 recita: *“le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara”*. Come precisato nel Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) approvato dall'ANAC con delibera 72/2013, i patti di integrità e i protocolli di legalità rappresentano un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara d'appalto.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione, nelle Linee Guida 15, recanti *Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici*, approvate con Delibera n. 494 del 05 giugno 2019, ha raccomandato, al paragrafo 11, l'inserimento nei patti di integrità, di specifiche prescrizioni a carico dei concorrenti e dei soggetti affidatari. Si fa riferimento, in particolare, all'obbligo di dichiarare la sussistenza di possibili conflitti di interesse, rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e di comunicare qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente.

La violazione comporta l'esclusione dalla procedura, la revoca dell'aggiudicazione e la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto. In ogni caso, alla dichiarazione di violazione, consegue la segnalazione del fatto all'ANAC e alle competenti Autorità. Essi mirano a stabilire un complesso di regole di comportamento finalizzate a prevenire fenomeni di corruzione e a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti e per il personale aziendale impiegato ad ogni livello nell'espletamento delle procedure di affidamento di beni, servizi e lavori e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato.

Accanto alle dichiarazioni di natura comportamentale, tese a rafforzare gli impegni alla legalità e alla trasparenza, le pattuizioni contenute nei documenti in questione consentono alle stazioni appaltanti di avvalersi di un regime sanzionatorio che spazia

dall'esclusione in fase di partecipazione alla gara nel caso di mancata sottoscrizione/accettazione del patto, alla revoca dell'aggiudicazione con conseguente applicazione delle misure accessorie (escussione della cauzione e segnalazione all'ANAC) e infine alla risoluzione del contratto eventualmente stipulato, nei casi in cui venga accertata la violazione delle clausole pattuite. A queste misure vanno aggiunte anche quelle interdittive connesse alla cancellazione dagli Albi degli operatori economici qualificati, laddove utilizzati, e al divieto di partecipazione a tutte le procedure di affidamento per un periodo predeterminato.

8) MONITORAGGIO E RIESAME

Il RPCT e/o ODV attuano annualmente il monitoraggio sull'attuazione delle misure di trattamento del rischio e sulla idoneità delle misure stesse.

Il monitoraggio si attua tramite richieste di documenti, informazioni e/o qualsiasi "*prova*" dell'effettiva azione svolta e tramite incontri tra RPCT e responsabili dell'attuazione delle misure. Il riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema avverrà con frequenza annuale da parte del RPCT che coinvolgerà l'OIV c/o le strutture di Vigilanza e audit interno. Per favorire l'azione di monitoraggio e riesame del PTPCT deve essere garantita costante comunicazione e coordinamento tra RPCT e responsabili dei vari processi e tra RPCT e AU, OIV e OdV.